

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – REGOLAMENTO

Testo integrato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 122 del 12.09.1996 e n. 123 del 17.07.1997

4	"CAPO I° " -----	4
	"NORME GENERALI" -----	4
	Art. 1 -----	4
	Oggetto del regolamento -----	4
	Art. 2 -----	4
	Oggetto della tassa -----	4
	Art. 3 -----	5
	Classificazione del Comune -----	5
	Art. 4 -----	5
	Suddivisione del territorio in categorie-----	5
	Art. 5 -----	5
	Soggetti passivi-----	5
	Art. 6 -----	6
	Durata dell'occupazione-----	6
	Art. 7 -----	6
	Criterio di applicazione della tassa -----	6
	Art. 8 -----	6
	Tariffe: criteri-----	6
	Art. 9 -----	7
	Misura dello spazio occupato-----	7
	Art. 10 -----	8
	Modalità per la riscossione della tassa -----	8
	Art. 11 -----	8
	Funzionario responsabile-----	8
	"CAPO II°" -----	9
	"DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE" -----	9
	Art. 12 -----	9
	Disciplina delle occupazioni-----	9
	Art. 13 -----	10
	Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione -----	10
	Art. 14 -----	10

Istruttoria della domanda e concessione -----	10
Art. 15 -----	11
Concessione e/o autorizzazione -----	11
Art. 16 -----	12
Obblighi del concessionario -----	12
Art. 17 -----	12
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione -----	12
Art. 18 -----	13
Decadenza della concessione e/o autorizzazione -----	13
Art. 19 -----	13
Revoca della concessione e/o autorizzazione -----	13
Art. 20 -----	14
Deposito cauzionale -----	14
Art. 21 -----	15
Occupazioni d'urgenza -----	15
Art. 22 -----	15
Rimozione dei materiali -----	15
Art. 23 -----	15
Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante -----	15
"CAPO III°" -----	17
"DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA" -----	17
Art. 24 -----	17
Denuncia e versamento della tassa-----	17
Art. 25 -----	18
Maggiorazioni della tassa -----	18
Art. 26 -----	18
Riduzioni della tassa per occupazioni permanenti -----	18
Art. 27 -----	19
Riduzione tassa occupazioni temporanee -----	19
Art. 28 -----	20
Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento-----	20
Art. 29 -----	23
Passi carrabili -----	23
Art. 30 -----	24
Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa -----	24
Art. 31 -- Abrogato con delib. del C.C. n° 122 del 12.9.96 -----	24

pag.

Art. 32 -----	24
Distributori di carburante -----	24
Art. 33 -----	25
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi -----	25
Art. 34 -----	25
Occupazioni sottosuolo e soprassuolo-----	25
Art. 35 -----	25
Costruzione gallerie sotterranee-----	25
Art. 36 -----	26
Accertamenti-----	26
Art. 37 -----	26
Esenzione dalla tassa -----	26
Art. 38 -----	27
Esclusione dalla tassa-----	27
Art. 39 -----	27
Sanzioni -----	27
Art. 40 -----	28
Rimborsi-----	28
Art. 41 -----	28
Ruoli coattivi -----	28
Art. 42 -----	28
Norme transitorie-----	28
Art. 43 -----	29
Entrata in vigore-----	29

"CAPO I°"**"NORME GENERALI"****Art. 1****Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II[^] del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel testo del presente regolamento si intende per "decreto" il Decreto Legislativo di cui al comma precedente.

Art. 2**Oggetto della tassa**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.
5. Ai sensi dell'art. 38, comma 4 del decreto, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano i centri abitati del territorio comunale, delimitati ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

pag.

Art. 3

Classificazione del Comune

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del decreto, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla "**classe IV**".

Art. 4

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza all'art. 42, comma 3 del decreto, il territorio di questo Comune è suddiviso in **tre** categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche allegato al presente regolamento e che ne forma parte integrante (**Allegato A**).

2. La classificazione del territorio ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto è quella stabilita dalla legge, come segue:

Distributori di carburante

- a) *centro abitato*; così delimitato ai sensi del decreto legislativo 30.4.1992 n. 285, corrispondente alla 1^a categoria della classificazione ai sensi dell'art. 42 del decreto e di cui all'allegato "A";
- b) *zona limitrofa*; fascia di territorio di 150 metri lineari di profondità circostante i centri abitati;
- c) *sobborghi e zone periferiche*;
- d) *frazioni*.

Distributori di tabacchi

- a) *centro abitato*; delimitato come al punto precedente;
- b) *zona limitrofa*; delimitata come al punto precedente;
- c) *frazioni, sobborghi e zone periferiche*.

Art. 5

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto, la tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

pag.

Art. 6

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1 del decreto, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 7

Criterio di applicazione della tassa *modif.C.C.122/96*

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 del decreto, la tassa e' commisurata alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati, o ai metri lineari per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e simili, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

2. Non si procede a tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

3. La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle **tre** categorie di cui all'elenco di classificazione allegato al presente regolamento.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 8

Tariffe: criteri

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Municipale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1^o gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva (art. 40, comma 3 del decreto); qualora non modificate entro il predetto termine, rimangono in vigore quelle stabilite per l'anno precedente.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria del territorio; la misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

Art. 9**Misura dello spazio occupato** *modif.C.C.122/96*

1. Come disposto dall'art. 7 del presente regolamento, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati, o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.*
3. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46 del decreto, effettuate nell'ambito della stessa categoria del territorio ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.*
4. La estensione dello spazio risulta, per le occupazioni sopra e sottosuolo, dalla superficie della proiezione orizzontale dell'oggetto tassabile sul suolo pubblico, estesa fino ai bordi estremi, agli spigoli ed alle linee più sporgenti; gli aggetti saranno misurati dal vivo delle facciate.
5. Lo spazio occupato con tavolini, sedie, panche, vasi da fiori etc. per uso di bar, trattorie e simili, si computa considerando occupata anche l'area intermedia fra i detti oggetti e valutando quindi l'area circoscritta dai punti più estremi dell'effettiva occupazione.
7. La concessione non autorizza peraltro il beneficiario a collocare nello spazio così misurato altri oggetti se non quelli indicati nella domanda.

***Commi 2 e 3 abrogati dalla Legge Finanziaria n. 549/1995 art. 59**

Art. 10

Modalità per la riscossione della tassa

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa oggetto del presente regolamento potrà essere effettuato direttamente dal Comune in economia a mezzo degli agenti alle dipendenze dell'Amministrazione oppure affidato in concessione ai sensi dell'art. 52 del D. L.vo 507/93.

Art. 11

Funzionario responsabile

L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

L'Amministrazione Comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

"CAPO II°"

"DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE"

Art. 12

Disciplina delle occupazioni Sost..C.C.123/97

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico e l'area pubblica, ovvero il suolo e l'area privata ad uso pubblico, nonchè i relativi spazi sovrastanti o sottostanti, non avendo ottenuto specifica concessione o autorizzazione comunale.

2. Il possesso della concessione o autorizzazione è sempre necessario, a prescindere dall'obbligo del pagamento della tassa di occupazione.

3. La concessione o autorizzazione non è necessaria per:

a) occupazioni occasionali;

b) per le occupazioni d'urgenza e nei casi espressamente previsti dal presente regolamento;

c) lavori o opere eseguiti da privati per conto del Comune in base a specifici progetti e all'interno del perimetro compreso nella cartografia allegata al medesimo; qualora le occupazioni interessino le sedi stradali, il direttore dei lavori dovrà rilasciare apposite prescrizioni scritte circa la sicurezza stradale, che la ditta dovrà tenere nel cantiere a disposizione degli organi di polizia stradale, ai sensi e per gli effetti degli art.21 e seguenti del D.Lvo n.285/92 "Nuovo codice della strada". In mancanza di tali prescrizioni le occupazioni saranno considerate abusive.

4. Per le occupazioni permanenti, la concessione o autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del settore competente, previo eventuale nullaosta dell'Ente proprietario della strada ai sensi del comma 3 dell'art.26 del D.Lvo n.285/92 "Nuovo codice della strada", nonchè dell'eventuale parere degli uffici comunali che il dirigente stesso riterrà opportuno consultare.

5. Per le occupazioni temporanee, la domanda dovrà essere presentata al Comando della Polizia Municipale almeno 15 gg.prima del giorno di inizio dell'occupazione richiesta; rimane facoltà dell'ufficio suddetto, compatibilmente con le esigenze interne, evadere le richieste pervenute in tempi più ravvicinati alla data d'inizio.

La concessione o autorizzazione temporanea è rilasciata previo eventuale nullaosta dell'Ente proprietario della strada ai sensi del comma 3 dell'art.26 del D.Lvo n.285/92 "Nuovo Codice della strada":

a) dal Comando del Corpo di Polizia Municipale nel caso di occupazioni di durata non superiori a trenta giorni, e purchè non vi siano particolari problemi di viabilità e sicurezza pubblica;

b) dal Dirigente del Settore di cui fa parte il Corpo di Polizia Municipale, previa informazione anche orale al Sindaco e all'Ufficio Tecnico, per le occupazioni di durata superiore e per tutti i casi che rivestono particolare rilevanza per i cittadini.

6. Il Sindaco può in qualsiasi momento avocare a sè ogni decisione, e restano comunque di sua competenza i dinieghi, le dichiarazioni di decadenza, le revoche.

pag.

Art. 13

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2 del decreto) su appositi moduli messi a disposizione dal competente ufficio.

2. Ogni domanda deve contenere:

- le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
- l'ubicazione precisa del suolo o spazio che si desidera occupare;
- le esatte misure, la durata dell'occupazione e le modalità dell'uso;
- la dichiarazione che il richiedente si impegna a sottostare a tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà'.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Il richiedente dovrà produrre tutti i documenti, atti, chiarimenti e quant'altro l'Amministrazione Comunale ritenga necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

5. *Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta all'Ufficio Polizia Municipale almeno 15 giorni prima della data dell'occupazione.*

Per le occupazioni permanenti la domanda deve essere prodotta all'ufficio Patrimonio. Abrogato.C.C.123/97

Art. 14

Istruttoria della domanda e concessione

1. L'autorità comunale rilascia, tramite gli uffici di cui al precedente articolo, sentito il parere, quando si renda necessario, del Comando dei Vigili Urbani, dell'Ufficio Urbanistica, dell'Ufficio Tecnico LL.PP. e dell'autorità sanitaria, il permesso di occupazione nei termini e con le modalità previste dal presente regolamento.

2. Nel caso si tratti di occupazione a carattere permanente, l'Ufficio Patrimonio dà tempestiva comunicazione della concessione:

- al Comando dei Vigili Urbani per il controllo sull'osservanza dei vari regolamenti comunali;
- all'Ufficio Tributi per la applicazione della tassa.

3. La concessione della licenza edilizia deve contenere come condizione il rilascio del permesso di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove ne ricorrano le condizioni.

4. Nel caso di passi carrai, al momento del rilascio del permesso di occupazione, l'Ufficio Patrimonio rilascia un cartello indicante la sosta vietata per passo carraio, previo rimborso del costo del cartello stesso, costo determinato dalla Giunta Municipale con propria deliberazione.

pag.

5. Tale cartello avrà le dimensioni, la scrittura e la colorazione previste dall'art. 120 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

6. Analogo cartello di divieto di sosta è rilasciato ai proprietari degli accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, quando gli stessi ne abbiano fatta espressa richiesta ed il comune abbia autorizzato l'apposizione del divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

7. Il cartello di sosta vietata sopra indicato è l'unico sistema per individuare il passo carraio o la autorizzazione di cui al comma precedente.

Art. 15

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate:

- l'ubicazione dello spazio concesso;
- la durata dell'occupazione;
- la misura dello spazio concesso;
- le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1 del decreto).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione, verso i quali risponderà unicamente il richiedente.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Il competente ufficio dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 4 dell'art. 13 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego e' stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con la preferenza su altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee decide la sorte.

7. L'atto di concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni prescritte (commerciali, di P.S., edilizie etc) e che a richiesta dovrà esibire.

8. Qualora richiesto dal titolo di occupazione l'Amministrazione comunale potrà prevedere apposito disciplinare ai sensi e termini di legge.

9. Sono a carico del richiedente le spese per il rilascio della concessione o autorizzazione.

Art. 16

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione o sub-concessione.

Il cambiamento di intestazione, previa domanda degli interessati, e rilascio di concessione e/o autorizzazione al nuovo intestatario, viene disposto nei seguenti casi:

- decesso del concessionario (su richiesta degli aventi diritto);
- variazione del rappresentante condominiale;
- cessione del fabbricato
- cessione di attività

A tal fine, chiunque subentri ad altri nell'uso di una concessione deve, entro 30 giorni, farne denuncia all'Ufficio Tributi; scaduto detto termine sarà considerato come occupante abusivo e soggetto a quanto previsto dal vigente regolamento e dalla legge per tali circostanze; per l'anno solare in corso la tassa non è dovuta dal subentrante qualora sia stata già pagata dal precedente concessionario.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Il concessionario non può collocare nello spazio concesso altri oggetti se non quelli indicati nella domanda.

5. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese; qualora non vi provveda i lavori saranno eseguiti d'ufficio salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale.

Art. 17

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione di occupazione, ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità previste dai precedenti articoli per il rilascio.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione o autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

4. In difetto la tassa dovuta per il periodo eccedente quello concesso sarà calcolata applicando alla tariffa una maggiorazione del 20% (art. 42 comma 2 del decreto).

pag.

Art. 18

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei dieci giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già' assolta non verrà' restituita.

3. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da comunicazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241.

Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto dai pareri occorrenti per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni.

4. La dichiarazione di decadenza è comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento ; nella stessa è assegnato, se ricorrono le circostanze, un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 19

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione in tutto o in parte della tassa pagata in anticipo, senza interessi e non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza, preceduta da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a

pag.

carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

6. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da comunicazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241.

7. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

Art. 20

Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

pag.

Art. 21

Occupazioni d'urgenza Sost..C.C.123/97

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato senza aver conseguito il provvedimento di autorizzazione e/o di concessione, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento.

2. In tal caso l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Comando di Polizia Municipale, via fax o con telegramma, da conservare in copia sul luogo dei lavori per le richieste degli organi di Polizia stradale; tale comunicazione costituisce atto autorizzatorio valido per l'occupazione per un tempo massimo di 7 gg., fermo restando l'eventuale obbligo del pagamento della tassa; se l'occupazione necessita di una durata più lunga, entro il predetto termine dovrà essere presentata regolare richiesta di concessione o autorizzazione in sanatoria.

3. La Polizia Municipale potrà verificare se esistevano le condizioni d'urgenza e la regolare durata dell'occupazione ed in caso negativo la medesima sarà trattata come abusiva.

4. In qualsiasi momento la Polizia Municipale potrà interrompere o modificare l'occupazione d'urgenza, e quindi l'efficacia del titolo autorizzatorio, con comunicazione scritta consegnata a chi è presente al momento nel cantiere o comunque sul luogo di intervento.

Art. 22

Rimozione dei materiali Sost..C.C.123/97

1. E' a cura del concessionario la rimozione dal suolo di materiali o altro entro la scadenza della concessione nonché la pulizia dell'area.

2. Ai sensi del comma 4 dell'art.53 del D.Lvo 507/93 così come modificato dal comma 62 dell'articolo 17 della L. 15.5.97 n.127, il Dirigente del settore di cui fa parte il Corpo di Polizia Municipale per le occupazioni temporanee o il Dirigente competente delle occupazioni permanenti, possono provvedere a rimuovere e demolire d'ufficio manufatti o opere che occupino abusivamente spazi o aree pubbliche, e le spese sono poste a carico del trasgressore, se identificato.

Art. 23

Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

pag.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può' comunque prolungarsi nello stesso punto per più' di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

"CAPO III°"

"DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA"

Art. 24

Denuncia e versamento della tassa *modif.C.C.122/96*

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. La denuncia deve contenere:

- gli elementi identificativi del contribuente;
- gli estremi dell'atto di concessione o autorizzazione;
- superficie occupata;
- via categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
- la misura di tariffa corrispondente;
- l'importo complessivamente dovuto.

3. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno solare di rilascio della concessione e/o autorizzazione; l'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

4. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione.

5. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

pag.

8. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

9. Non è dovuta la tassa per occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche quando l'ammontare del tributo è pari o inferiore a f. 10.000-.

Art. 25

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del decreto, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. In occasioni di fiere e festeggiamenti si applica la tariffa ordinaria senza la maggiorazione prevista dall'art. 45, comma 4 del decreto.

3. Ai sensi dell'art. 47, comma 5 del decreto, la tassa dovuta per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi è aumentata:

relativamente alla misura

- 1) per le occupazioni superiori a 1 Km. lineare - del 50%

relativamente alla durata

- 1) per occupazioni di durata superiore a 30 giorni
e fino a 90 giorni - del 30%

- 2) per occupazioni di durata superiore a 90 giorni
e fino a 180 giorni - del 50%

- 3) di durata oltre.....180 giorni - del 100%

Art. 26

Riduzioni della tassa per occupazioni permanenti *modif.C.C.122/96*

1. Riduzioni della superficie

1) ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

pag.

2) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

3) ai sensi dell'art. 44, comma 6 del decreto, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la superficie tassabile è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 4 dell'art. 29 del presente regolamento.

2. Riduzioni della tariffa

1) ai sensi dell'art. 44, comma 1 lettera c), del decreto, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 10 per cento.

2) ai sensi dell'art. 44, comma 2 del decreto, per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo, la tariffa ordinaria e' ridotta al 30 per cento; detta riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente.

3) ai sensi dell'art. 44, comma 3 del decreto, per i passi carrabili la tariffa ordinaria e' ridotta al 50 per cento.

4) ai sensi dell'art. 44, comma otto, del decreto, per gli accessi carrabili o pedonali, di cui al comma sei dell'art. 29 del presente regolamento (passi a raso), la tariffa ordinaria e' ridotta al cinquanta per cento.

5) ai sensi dell'art. 44, comma 9 del decreto, per i passi carrabili di cui al comma 7 dell'art. 29 del presente regolamento (costruiti dal Comune non utilizzabili o non utilizzati), la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.

6) ai sensi dell'art. 44, comma 10 del decreto, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa ordinaria e' ridotta al 50 per cento.

Art. 27

Riduzione tassa occupazioni temporanee

1. Riduzioni della superficie

1) ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

pag.

2) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

2. Riduzioni relative alla durata della occupazione

1) ai sensi dell'art. 45, comma 1 del decreto, per le occupazioni di durata pari o superiore a 15 gg. la tariffa è ridotta del 50% per l'intero periodo.

2) ai sensi dell'art. 45, comma 8 del decreto, per le occupazioni di durata pari o superiore ad un mese (per mese si intendono 30 gg. qualora l'occupazione non coincida con un mese solare) o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è operata mediante convenzione, a tariffa ridotta del 50%, con le modalità di cui all'art. 28 del presente regolamento.

3. Riduzioni della tariffa

1) ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettera c) del decreto, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 10 per cento.

2) ai sensi dell'art. 45, comma 3 del decreto, per le occupazioni con tende e simili, la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza. Detta riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente.

3) ai sensi dell'art. 45, comma 5 del decreto, le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

- 4) ai sensi dell'art. 45, comma 5 del decreto, le tariffe sono ridotte:
- dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - del 50% per le occupazioni per i fini di cui all'art. 46 del decreto.

5) ai sensi dell'art. 45, comma 6 del decreto, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del 30%.

6) ai sensi dell'art. 45, comma 6 bis del decreto, le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.

7) ai sensi dell'art. 45, comma 7 del decreto, per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.

Art. 28

Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2 del decreto, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica in base alle misure giornaliere di tariffa per mq. di cui all'allegato **"B"** che forma parte integrante del presente provvedimento.

pag.

Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore la tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione con i seguenti criteri:

1- Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, esercizi commerciali, pubblici esercizi (bar, ristoranti e simili).

	Cat. 1 [^]	Cat. 2 [^]	Cat. 3 [^]
a) fascia oraria compresa tra le 7,00 e le 14,00			
Tariffa per complessive 7 ore (L./mq.)	4.000	3.200	2.400
Tariffa oraria (L./mq.)	571	457	343
b) fascia oraria compresa tra le 14,00 e le 20,00			
Tariffa per complessive 6 ore (L./mq.)	1.000	800	600
Tariffa oraria (L./mq.)	167	133	100
c) fascia oraria dalle ore 20,00 in poi			
Tariffa complessivamente applicabile	1.000	800	600
Tariffa oraria (L./mq.)	91	73	55

pag.

2 - Occupazioni realizzate con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune.

	Cat. 1 [^]	Cat. 2 [^]	Cat. 3 [^]
a) fascia oraria compresa tra le 8,00 e le 19,30			
Tariffa per complessive 11 ore e mezzo (L./mq.)	1.500	1.200	900
Tariffa oraria (L./mq.)	130	104	78
b) fascia oraria dalle ore 19,30 in poi			
Tariffa complessivamente applicabile	4.500	3.600	2.700
Tariffa oraria (L./mq.)	360	288	216

3 - Altri tipi di occupazioni

Per occupazioni diverse dai casi sopra indicati si applica la tariffa oraria prevista nell'allegato "B" per la specifica tipologia di occupazione.

3. Sulle misure di tariffa di cui al comma precedente vanno applicate tutte le riduzioni o gli aumenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4. Relativamente alla durata, per le occupazioni temporanee si applica:

1) occupazioni di durata fino a 14 gg.: tariffa intera

2) occupazioni di durata oltre 14 gg.: il 50% di riduzione (la riduzione viene applicata per l'intero periodo)

5. Per le occupazioni di durata pari o superiore ad un mese (per mese si intendono 30 gg. qualora l'occupazione non coincida con un mese solare) o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione è operata mediante convenzione, a tariffa ridotta del 50%.

Detta agevolazione, che si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili, opera esclusivamente per il verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- che l'occupazione abbia durata di almeno un mese (come sopra definito) o sia di carattere ricorrente;

- il pagamento anticipato della tassa mediante convenzione.

Per "convenzione" si intende un documento-quietanza che il contribuente sottoscrive, a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione concesso, all'atto del rilascio della autorizzazione.

Non è rimborsabile la tassa pagata anticipatamente nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

pag.

Il pagamento anticipato dovrà essere eseguito:

- 1) - a) in unica soluzione per importi complessivi fino a L. 500.000;
- b) per importi superiori, in rate mensili anticipate da corrispondersi:
 - la 1^a di L. 500.000 all'atto della concessione;
 - le successive, ogni 30 gg., proporzionalmente alla tassa dovuta ed alla durata della occupazione, suddividendo l'importo residuo per il numero dei mesi.
- 2) per le aree dei mercati settimanali la tassa relativa all'area concessa ad ogni singolo venditore ambulante , dovrà essere assolta anticipatamente all'inizio di ogni semestre, con scadenza 1^a gennaio e 1^a luglio.

Art. 29

Passi carrabili *modif.C.C.122/96*

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Ai sensi dell'art. 44 comma 5 del decreto, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale da' accesso, per la profondità' di un metro lineare convenzionale.
3. In caso di passi che si presentano con l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o area privata gravata da servitù pubblica, si considera ai fini della tassazione la superficie risultante dall'apertura sul filo dell'area di circolazione moltiplicata per la profondità di un metro lineare convenzionale.
4. Per i passi carrai costruiti direttamente del Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Abrogato con delib. C.C. n° 122 del 12.9.1996.
6. I proprietari degli accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale (passi a raso) possono presentare domanda di autorizzazione all'apposizione del divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi. Nella domanda deve essere quantificata la superficie per la quale si richiede il divieto di sosta, da determinarsi con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, che non può comunque estendersi oltre dieci metri quadrati. L'ufficio Patrimonio determina, anche in maniera difforme dalla richiesta, tenuto conto delle esigenze di viabilità, la superficie dell'area antistante gli accessi medesimi sulla quale vietare la sosta indiscriminata, rilasciando apposito cartello segnaletico. La domanda, per esigenze di viabilità o altri comprovati motivi, può anche non essere accolta. Sull'area in questione non è consentita alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta al 50 per cento.

pag.

7. Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.

8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.

Art. 30

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11 del decreto, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 31

Abrogato con delib. del C.C. n° 122 del 12.9.96

Art. 32

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, del decreto, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa è riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili eccedenti la superficie di 4 mq., comunque

pag.

utilizzati, sono tassati con i criteri ordinari previsti dall'art. 44 del decreto per le occupazioni permanenti.

Art. 33

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del decreto, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 34

Occupazioni sottosuolo e soprassuolo

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (camerette, pozzetti, cabine elettriche, telefoniche, etc.), nonché con seggiovie e funivie, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, con la tariffa di cui all'allegato **B)** del presente regolamento.

2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfettaria, con tariffa di cui all'allegato **B)** del presente regolamento.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di cui all'allegato **B)** del presente regolamento indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Detta tassazione, avente carattere annuale, si applica indistintamente per ogni tipo di allaccio o innesto.

Art. 35

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del decreto, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del decreto, impone ai soggetti beneficiari dell'opera, un contributo (una tantum) per le spese di costruzione che non può superare complessivamente il 50% delle spese medesime.

Art. 36**Accertamenti**

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata mediante versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione; nello stesso termine il Comune provvede al rimborso della tassa versata in eccedenza qualora dal computo emerga una situazione più favorevole al contribuente.

2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, le soprattasse e gli interessi assegnando sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Qualora la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato separatamente per ciascun anno.

Art. 37**Esenzione dalla tassa *modif.C.C.122/96***

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Legislativo 15 novembre 1993, n. 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità' specifiche di assistenza, previdenza, sanità', educazione, cultura e ricerca scientifica.

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché' non contengano indicazioni di pubblicità', gli orologi funzionanti per pubblica utilità', sebbene di privata pertinenza, nonché' le aste delle bandiere.

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché' di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.

f) le occupazioni di aree cimiteriali.

pag.

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap; per accesso si intende qualsiasi manufatto (scivoli, passi carrabili, etc.) da chiunque costruito per agevolare il transito dei veicoli condotti o, comunque, utilizzati da disabili.

L'esenzione è concessa per l'intera occupazione anche se utilizzata da più soggetti, a condizione che fra gli utilizzatori vi sia un disabile.

h) non si applica la tassa per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

i) occupazione di spazi ed aree pubbliche per coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti (art. 23 del presente regolamento)

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie e' esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).

c) occupazioni effettuate da organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito registro regionale ai sensi della legge 11.8.1991 n. 266 e legge regionale 26.4.1993 n. 28, con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolgono, senza scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività, rivolte alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

d) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal comune.

Art. 38

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 5 del decreto, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno dei centri abitati.

Art. 39

Sanzioni Sost..C.C.123/97

1. Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

pag.

- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla meta' ed al 10 per cento.

- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. Sanzioni Amministrative

Chiunque occupa abusivamente il suolo o l'area pubblica, ovvero il suolo o l'area privata, nonchè gli spazi sovrastanti o sottostanti è soggetto, qualora non siano applicabili le norme del titolo II del D.lvo 285/92 "Nuovo codice della strada", alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.100.000 a L.600.000. Chiunque effettua le occupazioni di cui sopra non avendo ostensibile sul luogo l'atto autorizzatorio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.50.000 a L. 300.000.

Alle suddette sanzioni amministrative, irrogate ai sensi dell'art.106 e seguenti del R.D. 3.3.34 n.383 si applicano le procedure previste dalla L.24.11.1981 n.689.

Art. 40

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede al rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione della istanza.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data del pagamento.

Art. 41

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità' previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 42

Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, e' dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56 del decreto:

a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già' iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo

pag.

pretorio ed in altri luoghi pubblici dell'avviso dell'intervenuta esecutività del presente regolamento nonché di approvazione delle relative tariffe. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione.

b) comma 4 - Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere, destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

c) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità' precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità' ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 41 del presente regolamento, riguarderà' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità' fino al 1994.

d) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del decreto, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.

2. Relativamente ai cartelli indicanti la sosta vietata per passo carraio, di cui all'art. 14 del presente regolamento, commi da 4 a 7, continueranno ad essere utilizzati, fino ad esaurimento, i cartelli già acquistati dal Comune in numero di 2000 (dei quali già assegnati fino al n. 1518), e conformi alla circolare n. 10211 dell'1.10.1965 dell'Ispettorato Generale della Circolazione e del Traffico per dimensioni, colorazione e scrittura (intestazione indelebile del Comune di Bagno a Ripoli ed apposizione, mediante punzonatura, del numero della autorizzazione).

Art. 43

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento stesso, ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90.